

COPIA CONFORME



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, (di seguito anche solo CREA), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, (CAP. 00198) C.F. n. 97231970589 -P.I. 08183101008, nella persona del Presidente, Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, per la sua carica domiciliato presso la sede del CREA in Roma.

(di seguito indicato come "CREA" o, indistintamente, come "Parte")

E

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore Prof. Francesco Ubertini autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____

(di seguito indicata come "Università" o, indistintamente, come "Parte")

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti").

Premesso che

- il CREA è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 così denominato ai sensi dell'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con competenza scientifica nel settore agroalimentare, agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio economico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- L'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;



- L'Università diffonde e valorizza le attività di didattica e di ricerca e le loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale, biotecnologico e territoriale, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative, anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, altre Università ed imprese a livello nazionale e internazionale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3.1, lett. b) e l'art. 3.3 dello Statuto dell'Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che:

- il CREA e l'Università, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune, quali ricerca scientifica e innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, la condivisione di infrastrutture di ricerca, attività di internazionalizzazione, percorsi di alta formazione, inclusa la progettazione e la realizzazione di corsi di dottorato;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni pubbliche su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse;
- tra le Parti, sono attive ed in corso numerose collaborazioni per lo svolgimento di studi e di attività di ricerca nell'ambito di progetti finanziati a livello nazionale e comunitario, per convenzioni collaborative e di ricerca commissionata, per il finanziamento di assegni,



dottorati in convenzione, per lo svolgimento di tirocini;

- Le Parti intendono addivenire alla stipula di un accordo quadro di collaborazione che definisca le modalità di svolgimento delle attività congiunte, per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati;

Visti:

- la delibera n. --- del ---- del Consiglio di Amministrazione del CREA;

- la delibera del Senato Accademico, seduta del 24 ottobre 2017 e del Consiglio di Amministrazione, seduta del 31 ottobre 2017 dell'Università;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

Tutto quanto è in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Obiettivo)

2.1. Il CREA e l'Università attraverso il presente Accordo intendono consolidare i rapporti di cooperazione scientifica e definire gli ambiti, la struttura, le modalità e i processi per la collaborazione. Le Parti intendono pertanto cooperare, in via non esclusiva, per la realizzazione di azioni specifiche su temi di comune interesse nell'ambito delle seguenti attività:

- ricerca scientifica e innovazione, a livello regionale, nazionale ed europeo;
- condivisione di infrastrutture di ricerca;
- percorsi di alta formazione, inclusa progettazione e realizzazione di corsi di dottorato o finanziamento di borse di dottorato;
- attività di internazionalizzazione;
- attività di supporto alla definizione delle policy e divulgazione presso il settore agricolo e alimentare;
- collaborazione sull'accesso e l'uso dei dati prodotti da organismi statistici italiani;



organizzazione di seminari di studio, convegni e altre iniziative finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca.

Art. 3 (Oggetto dell'attività)

3.1. Il CREA al fine di svolgere unitamente all'Università le attività oggetto del presente

Accordo, mette a disposizione le proprie competenze/personale/strutture;

3.2 L'Università si impegna a:

- individuare e proporre opportunità di collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca scientifica e innovazione, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale;

- consentire a CREA l'accesso e l'utilizzo delle proprie infrastrutture di ricerca, per lo svolgimento delle attività in collaborazione;

- collaborare con CREA per la progettazione e implementazione di iniziative di formazione, ivi inclusi corsi di dottorato;

- collaborare nell'individuazione, definizione e realizzazione di attività di internazionalizzazione;

- non utilizzare, citare, riprodurre documenti e risultati di attività svolte, senza il previo consenso scritto di CREA.

3.3. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art.4 (Responsabili dell'Accordo e Comitato di coordinamento)

4.1 La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte:

- il Responsabile del presente Accordo per l'Università è il Magnifico Rettore o suo delegato;

- il Responsabile del presente Accordo per CREA è il Presidente o suo delegato.

4.2 Le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento (di seguito indicato come



“Comitato”), composto da n. 6 membri: n. 3 nominati dall’Università e n. 3 nominati dal

CREA.

Le Parti individuano il Comitato di prima istituzione nei seguenti membri:

• per l’Università:

• per il CREA:

Il Comitato resta in carica per l’intera durata dell’Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire. Il Comitato avrà i seguenti compiti:

a. facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;

b. pianificare le attività di collaborazione, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;

c. concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;

d. discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.


Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quanto autonomamente stabilito dal Comitato stesso

Art. 5 (Convenzioni Attuative)

5.1 Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, anche per mezzo delle strutture in cui si articola l’organizzazione delle Parti, in base alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità del presente Accordo e della normativa vigente.

5.2 Le Convenzioni attuative dovranno contenere:

-le specifiche attività da svolgere, inclusa la descrizione dettagliata delle attività congiunte, e



gli obiettivi da realizzare;

- i termini e le condizioni di svolgimento e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico di ciascuna Parte derivanti dall'esecuzione delle attività;

- le risorse umane, strumentali ed economiche (ivi inclusi gli eventuali contributi finanziari provenienti da soggetti terzi) da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;

- l'eventuale previsione di rimborsi spese a carico di una Parte nei confronti dell'altra; le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

- le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, di verifica e di utilizzo dei risultati della collaborazione.

5.3 In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra le parti del presente Accordo.

5.4 Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all'uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta, con la funzione di supervisionare le attività e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra.

Art. 6 (Durata, rinnovo e modifiche)

6.1 Il presente Accordo avrà durata pari ad anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo, mediante scambio di lettere tra le Parti, per iniziativa di una qualsiasi delle Parti, da comunicare all'altra almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

6.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Convenzioni attuative, di cui al precedente art. 5, che non siano ancora concluse.



6.3 Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7 (Diritto di recesso)

7.1 Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Resta salvo altresì tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

7.2 Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle Convenzioni attuative sottoscritte dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 (Oneri finanziari)

8.1 Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, derivanti anche da eventuali finanziamenti, i costi di realizzazione delle attività di ricerca e coordinamento congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Attuative di cui all'articolo 5.

Art. 9 (Responsabilità e regole di comportamento)

9.1 Ciascuna Parte è responsabile dei danni eventualmente arrecati a terze persone o cose e ad altri enti pubblici e privati, in relazione all'esecuzione delle proprie attività, nei limiti di legge.



9.2 Ciascuna Parte esonera e tiene indenne l'altra da richieste, pretese e/o obbligazioni o azioni di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possano provenire dal proprio personale, dipendente o collaboratore, in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

9.3 Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

9.4 Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente atto. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

9.5 Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.



Art. 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

10.1 Le Parti si impegnano, per sé e per i propri collaboratori, a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

10.2 In particolare le Parti si obbligano a mantenere confidenziali tali informazioni, per i cinque (5) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualunque causa del presente Accordo. Le informazioni riservate rimangono di proprietà della Parte che le ha rivelate.

10.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 e 8 del Codice sopra menzionato.

Art. 11 (Uso dei segni distintivi)

11.1 Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nelle singole Convenzioni attuative.

11.2 Fatto salvo quanto concordato nelle Convenzioni attuative, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa



del presente Accordo, nell'ambito della comunicazione istituzionale.

Art. 12 (Comunicazioni)

12.1 Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it

- Università: scriviunibo@pec.unibo.it

12.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 13 (Controversie)

13.1 Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Accordo, le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il Foro competente è quello previsto dal c.p.c.

Art. 14 (Norme applicabili)

14.1 Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni di legge.

14.2 Le Parti si danno atto di aver integralmente e liberamente negoziato in buona fede ciascuna parte del presente Accordo e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.



Art. 15 (Oneri fiscali)

15.1 Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

15.2 L'imposta di bollo relativa al presente accordo -è assolta dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03.05.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestione Tributi. Il CREA chiederà all'Università il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

15.3 Il presente Accordo è firmato digitalmente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Roma, Bologna

Letto, approvato e sottoscritto.

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria

Dott. Salvatore Parlato

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Prof. Francesco Ubertini
